

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2003/735/PESC DEL CONSIGLIO
del 13 ottobre 2003
che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:

- (1) Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq⁽¹⁾ che attua la risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la quale abolisce tutti i divieti concernenti il commercio con l'Iraq e le risorse economiche e finanziarie messe a disposizione di questo paese che erano stati imposti dalla risoluzione 661 (1990) dello stesso Consiglio di sicurezza e dalle successive risoluzioni tra cui la risoluzione 778 (1992), fatta eccezione dei divieti concernenti la vendita o la fornitura all'Iraq di armi e materiale connesso diverso dalle armi e dal materiale connesso richiesti dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord quali forze occupanti con comando unificato (in seguito denominata «l'Autorità»), e impone nuove misure.
- (2) È necessario chiarire talune disposizioni della posizione comune 2003/495/PESC.
- (3) Occorre un'azione da parte della Comunità per attuare determinate misure,

b) che sono stati trasferiti dall'Iraq o acquisiti da Saddam Hussein o da altri alti funzionari dell'ex regime iracheno nonché dai loro stretti familiari, compresi enti posseduti o controllati direttamente o indirettamente dagli stessi ovvero da persone che agiscano per conto o su incarico di questi, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza,

sono congelati senza indugio e — salvo che detti fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche siano essi stessi oggetto di un precedente vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso possono essere usati per soddisfare detto vincolo o decisione — sono immediatamente trasferiti dagli Stati membri al Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste dalla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza.»

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

L'articolo 2 della posizione comune 2003/495/PESC è così modificato:

«Articolo 2

Tutti i fondi o altri mezzi finanziari o risorse economiche:

- a) appartenenti al precedente governo iracheno, nonché ai relativi organi, entità giuridiche o agenzie statali, situati al di fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, come stabilito dal comitato istituito ai sensi della risoluzione 661 (1990) del Consiglio di sicurezza o

Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72.